N. **1211-A**

CAMERA DEI DEPUTATI _

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

Presentato il 14 settembre 1994

(Relatori: **Luca AZZANO CANTARUTTI**, *per la I Commissione*
Vincenzo FRAGALÀ, *per la II Commissione*)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia), l'11 ottobre 1994, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, e 15 luglio 1994, n. 447.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. In ogni stato e grado di qualsiasi procedimento penale, civile, amministrativo o disciplinare, i membri del Parlamento, in carica o cessati, possono eccepire la applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Se l'eccezione è accolta, è dichiarata l'estinzione del procedimento o l'archiviazione, ovvero se è iniziato processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. Se l'eccezione è respinta, gli atti sono immediatamente trasmessi alla Camera cui appartiene o apparteneva chi ha proposto l'eccezione. La Camera delibera entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile di trenta giorni, una sola volta, a richiesta.

2. Quando la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento è dichiarato estinto o è archiviato, ovvero, se è iniziato processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Quando la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 1, il procedimento prosegue. ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. Quando intende disporre, nei confronti di un membro del Parlamento, perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza ovvero l'accompagnamento coattivo, il fermo e ogni misura cautelare personale, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione alla Camera cui il membro del Parlamento appartiene, indicando le norme che si assumono violate e fornendo ogni elemento utile.

2. L'autorizzazione non è necessaria se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza, nei limiti indicati dall'articolo 343, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero qualora si tratti di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. ».

L'articolo 5 è soppresso.

Decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 215 del 14 settembre 1994.*

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: « del Parlamento o ».

ARTICOLO 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

ARTICOLO 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il

giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

ARTICOLO 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

ARTICOLO 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.